

IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICA-MOTORISTA O ELETTRAUTO. ADEGUAMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MECCATRONICA ENTRO IL 4 GENNAIO 2024.

La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l'art. 3 della legge 122/1992 disponendo che l'attività di autoriparazione si distingue in:

- **MECCATRONICA**
- CARROZZERIA
- GOMMISTA

Le precedenti attività di "Meccanica/motoristica" e di "Elettrauto" sono state **accorpate nell'unica categoria di "Meccatronica"**.

L'art. 22-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*), convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n.49 del 27-2-2023), ha prorogato il termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224: le parole: «per i dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per gli undici anni». Pertanto le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, **erano già iscritte** nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane e **abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica ovvero alla sola sezione elettrauto possono continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2024.**

Con l'introduzione della suddetta modifica:

- A) le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, **erano già iscritte** nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane e **abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica ovvero alla sola sezione elettrauto possono continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2024;**
- B) il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge, aveva già compiuto 55 anni può proseguire l'attività fino all'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

In considerazione di quanto premesso, **entro il 4 gennaio 2024**, le imprese ed i responsabili tecnici per le attività di "Meccanica/motoristica" o di "Elettrauto", dovranno **ottenere l'abilitazione alla categoria mancante**, mediante: a) **frequenza con esito positivo di un corso di formazione** (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente ai settori non posseduti; b) ovvero eventuale **rivalutazione** del titolo di studio posseduto.

Si evidenzia che i predetti percorsi formativi **devono essere riconosciuti dalla Regione** o dalle Province autonome e sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la **qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte** nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, alla data del 05/01/2014, per consentire di acquisire le competenze non possedute. **Il superamento del corso di 40 ore consente l'immediata qualificazione** del responsabile tecnico all'abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.

Entro il 4 gennaio 2024 l'impresa esercente l'attività di "meccanica/motoristica" ovvero di "elettrauto" deve **presentare** la **comunicazione** del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio 1992 n. 122 - sezione meccatronica, trasmettendo una pratica telematica di Comunicazione unica diretta al **Registro delle imprese ovvero all'Albo delle imprese artigiane** di inizio attività di "**meccatronica**".

Il decorso del termine del 4 gennaio 2024, senza l'adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) **non potrà più abilitare l'impresa e dovrà essere comunicata la cessazione dell'attività.**

In assenza della comunicazione di cessazione dell'attività da parte dell'impresa/società, il Registro Imprese o l'Albo delle imprese artigiane dovrà avviare **il procedimento di inibizione all'esercizio dell'attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.**